



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

riunito in
camera di consiglio con la partecipazione dei componenti

1)dott. [REDACTED]	Presidente est.
2)dott. [REDACTED]	Magistrato di Sorveglianza
3)dott. [REDACTED]	Esperto
4)dott. [REDACTED]	Esperto

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento chiamato all'udienza del 04.02.2021,
avente ad oggetto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave
infermità, avanzata da [REDACTED], nato a [REDACTED] il dì [REDACTED]
attualmente detenuto in espiatione della pena di anni sedici di reclusione di cui alla
sentenza in data [REDACTED] 2014 del GIP del Tribunale di [REDACTED] per omicidio;

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza,

OSSERVA:

Non può essere accolta la richiesta del condannato.

Si è già detto che il richiedente è detenuto in espiatione della pena di anni sedici di
reclusione di cui alla sentenza in data [REDACTED] 2014 del GIP del Tribunale di [REDACTED]
per omicidio.

La pena decorre dal dì 01.12.2016 e scadrà in data 06.01.2031.

Relativamente a detta esecuzione egli aveva avanzato istanza di differimento
dell'esecuzione per ragioni di salute, affermando di temere l'infezione da Covid-19
a causa di alcune patologie di cui era portatore.

Con provvedimento in data 01.06.2020 il Magistrato di Sorveglianza di [REDACTED]
rigettava la suddetta richiesta, rilevando che, seppure egli soffriva di artrosi,

problemi al fegato ed ipercolesterolemia, tuttavia era in buone condizioni generali e la relazione sanitaria concludeva che non era possibile prevedere complicanze gravi in caso di infezione da Covid-19; così non sussistevano né condizioni di incompatibilità con la detenzione né uno stato di allarme nell'Istituto di Pena.

La relazione di osservazione ha tenore positivo: si sottolinea che egli svolge lavoro interno con molto impegno, è collaborativo con tutti, ha ricevuto diversi encomi per la diligenza profusa nella riuscita di diverse manifestazioni, ha seguito un corso per addetti ai lavori in industrie alimentari; è descritto come positivo, capace di adattarsi, con buone capacità organizzative, consapevole della condanna e delle conseguenze; è stato ammesso al lavoro all'esterno nella cinta muraria e anche in questa occasione ha dimostrato impegno ed interesse.

La Stazione Carabinieri di [REDACTED] conferma il domicilio e la buona condotta durante gli arresti domiciliari.

La Difesa ha depositato memoria, nella quale si evidenzia come anche nell'Istituto di Pena di [REDACTED] vi sono stati casi di positivi al Covid-19, per cui le condizioni di restrizione rendono più elevato il rischio di contagio.

In udienza il detenuto ha confermato la sussistenza delle patologie indicate nella relazione sanitaria menzionata.

Orbene, alla stregua degli atti, l'istanza del condannato non può essere accolta.

Giova chiarire subito che il Collegio non dubita delle informazioni positive pervenute sul conto del condannato e valorizzate dal Difensore nella discussione tenuta nel corso dell'udienza: certamente il [REDACTED] sta tenendo un ottimo comportamento, regolare e collaborativo, impegnandosi nelle attività trattamentali a tal punto da ricevere ripetuti encomi e da avere meritato l'ammissione al beneficio di cui all'art. 21 O.P. Tuttavia, si deve rilevare che l'attuale procedimento non concerne l'eventuale concessione di una misura alternativa (nell'ambito del quale le suddette informazioni avrebbero un valore di sicuro rilievo), bensì riguarda la valutazione di condizioni di salute tali da rendere inumana l'espiazione della pena.

Così ricondotto il procedimento nel suo alveo naturale, si deve concludere che le osservazioni del condannato non colgono nel segno, specialmente laddove si limitano a prospettare una sorta di periodo di differimento dell'esecuzione concesso allo scopo di recuperare una condizione migliore.

Infatti, per legittimare il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica devono ricorrere due autonomi presupposti. Il primo di essi è costituito dalla gravità oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose (gravità da intendersi in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibilità della pena sia del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali: principi che implicano appunto, al di fuori di situazioni eccezionali, la necessità di pronta esecuzione delle pene legittimamente inflitte). Il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci

rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura.

In altri termini, non è sufficiente che l'infermità fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario invece che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale.

Questo particolare rigore nella valutazione della gravità della infermità deriva dal combinato disposto dei referenti di rango costituzionale cui la norma si richiama: essi sono l'esigenza di certezza dell'esecuzione della pena e l'eguaglianza di fronte alla legge (art. 3 Cost.), il divieto di trattamenti disumani (art. 27 Cost.), il principio di legalità della pena (art. 25 Cost.) e il diritto alla salute (art. 32 Cost.). Ne consegue la necessità di un bilanciamento degli interessi da parte del Giudice.

Nel caso di specie, il [REDACTED] lamenta alcune patologie, constatate in modo oggettivo nella relazione sanitaria in atti: e cioè, *«note di artrosi femoro-tibiale e femoro-rotulea sinistra...steatosi epatica di grado medio senza alterazioni focali, ipercolsterolemia... parodenzopatia diffusa»*; tuttavia, è altrettanto innegabile che la medesima relazione sanitaria conclude affermando che il detenuto *«presenta buone condizioni cliniche generali e pertanto non è possibile prevedere complicanze gravi in caso di infezione da Covid-19»*.

Questa relazione sanitaria (non contestata neppure dall'interessato, il quale non ha sollevato obiezioni sulle conclusioni né ha attestato un peggioramento della sua condizione) attesta quindi la sussistenza di alcune problematiche, le quali, seppure non siano irrilevanti, tuttavia non assurgono a livelli allarmanti, atteso che – sostanzialmente – si è di fronte ad una condizione sanitaria generale buona e alla mancanza di un rischio particolare in caso di infezione dal Covid-19.

In sostanza, nella relazione sanitaria in atti non viene ravvisata alcuna patologia che non sia suscettibile di cura nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 O.P.

Orbene, per consolidato principio giurisprudenziale, la gravità dell'infermità denunciata dal condannato deve essere provata ovvero, nel caso di infermità accertata, deve essere provata la incompatibilità della terapia con lo stato di detenzione (cfr Cass. Pen., sez. I, 01.12.1989 n. 2741).

Allo stato, pertanto, l'Ufficio non dispone di elementi atti a suffragare la necessità di un differimento dell'esecuzione; al contrario, esiste in atti una documentazione dalla quale si deduce fondatamente che non vi è in atto alcuna patologia che rilevi in questa sede: infatti, per legittimare il differimento dell'esecuzione, la grave infermità fisica deve od offrire una prognosi infausta *quoad vitam* o necessitare di cure e trattamenti indispensabili e tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura (cfr Cass. Pen., sez. I, 24.10.1995 n. 4727).

Vi è da ritenere quindi che non sussista, allo stato ed in assenza di ulteriore documentazione sanitaria, un fondato motivo per il quale il Tribunale di Sorveglianza dovrebbe disporre il rinvio della esecuzione nè che la protrazione dell'esecuzione possa cagionare grave pregiudizio al condannato

P.Q.M.

Sentite la conclusioni del P.G.,

Rigetta la richiesta specificata in epigrafe.

Dispone la notifica della presente ordinanza all'interessato ed al Difensore, nonché la comunicazione alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di .

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio addì 04 febbraio 2021.

Il Presidente estensore
(dott. )